

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2020, n. 3-1282
Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane). Campagna 2020.

A relazione del Vicepresidente Carosso

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla

politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 17 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione C(2019)8194 del 13 novembre 2019 che approva l'ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte;

la deliberazione della Giunta regionale n. 5-679 dell'11 dicembre 2019 che recepisce le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2019)8194 del 13 novembre 2019;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, che ha istituito in Piemonte l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

l'articolo 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006, che modificava la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, istituendo l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la deliberazione della Giunta regionale n. 38–8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione (CE) n. 885/2006;

il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, che riconosce l'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;

il PSR 2014-2020 del Piemonte, che individua l'ARPEA quale agenzia di pagamento accreditata.

Considerato, pertanto, che l'erogazione dei pagamenti di cui all'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa" del PSR 2014-2020 rientra nelle competenze istituzionali dell'ARPEA.

Ritenuto di demandare al Settore A1615A Sviluppo della Montagna, facente parte della Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio, il compito di predisporre il Bando per l'attuazione della presente deliberazione;

Preso atto della DD-A16 116 del 27/03/2020 con la quale è stato accertato il minore utilizzo delle risorse stanziato con i bandi 2015–2018 della Misura 13 del PSR 2014–2020, conseguente alle istruttorie svolte dagli uffici competenti in applicazione delle disposizioni dei relativi bandi, complessivamente ammontanti a 2.297.912,40 euro così ripartiti:

- *bando 2015 della mis. 211 del PSR 2007-2013: euro 168.768,40;*

- *bando 2016 dell'op. 13.1.1 del PSR 2014-2020: euro 960.993,00;*

- *bando 2017 dell'op. 13.1.1 del PSR 2014-2020: euro 707.874,00;*

- *bando 2018 dell'op. 13.1.1 del PSR 2014-2020: euro 460.277,00.*

Preso atto della DD-A17 190 del 16/04/2020 con la quale, tra l'altro, è stato accertato un minore fabbisogno complessivo di risorse pubbliche per il bando 2015 della Misura 4.1.1 del PSR 2014 – 2020, pari ad euro 6.713.957,12.

Vista la D.G.R. n. 19-1272 del 24 aprile 2020 con la quale è stata approvata la proposta di modifica del PSR 2014–2020 della Regione Piemonte, da sottoporre all'approvazione della Commissione Europea, contenente, tra l'altro, il trasferimento di 6.000.000,00 € dalla Misura 4.1.1 del PSR 2014–2020, di cui alla DD-A17 190, a favore della Misura 13.

Preso atto che tali proposte di modifica sono state ufficialmente notificate alla Commissione Europea, via SFC, in data 24 aprile 2020 (nota prot. n. 8551/A17.05B), previa autorizzazione della Giunta regionale con la deliberazione sopra citata.

Preso atto della DD-A17 229 del 24 aprile 2020 dell'Autorità di gestione del PSR 2014–2020 con la quale, nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, si autorizza l'applicazione delle modifiche al PSR 2014–2020 della Regione Piemonte, notificate ufficialmente alla Commissione Europea via SFC (nota prot. n. 8551/A17.05B) in data 24 aprile 2020, approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 19–1272 del 24 aprile 2020.

Ritenuto pertanto di destinare al bando 2020 dell'indennità compensativa la somma complessiva di 8.297.912,40 euro come sopra accertata, ripartita, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 3.578.059,83, quota statale per euro 3.303.896,80 e quota regionale per euro 1.415.955,77.

Considerato che, qualora l'ammontare dei premi complessivamente richiesti risultasse superiore alle risorse finanziarie inizialmente stanziato per la campagna 2020, la Giunta regionale potrà operare un'integrazione della dotazione finanziaria del bando.

Dato atto che tali eventuali impegni finanziari aggiuntivi potranno derivare da ulteriori modifiche finanziarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nonché dalle economie del bando 2019 della Misura 13, attualmente non quantificabili a causa delle istruttorie ancora in corso.

Considerato che, nel caso in cui le risorse finanziarie destinate al bando 2020 della Misura 13.1, nonostante le integrazioni di cui sopra, non siano comunque sufficienti a soddisfare le domande pervenute, la Giunta regionale con successivo atto deliberativo potrà applicare una riduzione percentuale proporzionale dei premi, in base all'eccedenza delle richieste rispetto all'importo stanziato.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880% del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziato sull'apposito capitolo di spesa viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'organismo pagatore.

Preso atto che la quota regionale necessaria per il finanziamento delle domande di aiuto e pagamento riferite alla campagna 2020 dell'indennità compensativa, pari ad euro 1.415.955,77 ha trovato copertura nei seguenti impegni del Capitolo 262963:

- euro 28.798,64: UPB A17042 - Imp. n. 282/2015 (Mis. 13 - bando 2015);
- euro 1.023.840,00: Missione 16 Prog. 1 - Imp. n. 282/2015, Imp. n. 4144/2015, Imp. n. 10/2018 (Mis. 4.1.1 - bando 2015);
- euro 163.983,85: Missione 16 Prog. 1 - Imp. n. 10/2018 (Mis. 13 - bando 2016);
- euro 120.791,62: Missione 16 Prog. 1 - Imp. n. 247/2017 (Mis. 13 - bando 2017);
- euro 78.541,66: Missione 16 Prog. 1 - Imp. n. 7/2019 (Mis. 13 - bando 2018).

Considerato inoltre che la quota regionale di euro 1.415.955,77, unico onere a carico del bilancio regionale, è già stata versata ad Arpea in applicazione delle disposizioni relative ai bandi 2015-2018 della Misura 13 e del bando 2015 della Misura 4.1.1.

Dato inoltre atto che le modalità per l'accesso all'indennità compensativa per le zone montane sono descritte nella scheda della misura M13 e relativa operazione 13.1.1 del citato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 con la quale sono state parzialmente riorganizzate le strutture del ruolo della Giunta Regionale.

Preso atto che le strutture non ricomprese nell'allegato I alla deliberazione della Giunta regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 non hanno subito alcuna modificazione sostanziale ad eccezione della variazione tecnica del codice di riferimento.

Considerato quindi che le attività di gestione delle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20-6838 del 11 maggio 2018, sono confermate al Settore Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica il quale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019, assume il codice di riferimento A1713C.

Preso atto per quanto precedentemente esposto, che il Settore A1713C (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica) facente parte della Direzione Agricoltura è competente al ricevimento e all'ammissione delle domande di sostegno/pagamento dell'operazione 13.1.1 del PSR 2014–2020 della Regione Piemonte.

Visto l'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone il termine di trenta giorni come termine ordinario per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nel caso in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo non prevedano un termine diverso.

Considerato che le suddette amministrazioni possono individuare termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 241/1990.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che detta norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ed in particolare l'articolo 8 che disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti.

Visto l'articolo 8, comma 8 della LR 14/2014 il quale stabilisce che, se il procedimento è ad istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento della istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente o dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda.

Sulla base di tali premesse ed al fine di adempiere al disposto di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 241/1990 ed all'articolo 8, commi 1, 6 e 7 della legge regionale 14/2014, si dà atto che nell'ambito del PSR 2014–2020 il Settore A1615A Sviluppo della Montagna è competente ai sensi della D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 per il procedimento "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno della Misura 13 – operazione 13.1", il cui termine finale viene stabilito in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di stabilire l'apertura del bando per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa – anno 2020 - agli agricoltori in attività operanti nelle zone classificate montane del Piemonte, secondo le modalità e i criteri descritti nella scheda della misura M13 e relativa operazione 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, nella versione approvata con la Decisione C(2019)8194 del 13 novembre 2019 e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 5-679 dell'11 dicembre 2019;
- di demandare al Settore A1615A Sviluppo della Montagna facente parte della Direzione regionale A1600A Ambiente, Energia e Territorio, il compito di predisporre il Bando per l'attuazione della presente deliberazione;
- di destinare al bando 2020 dell'indennità compensativa le risorse derivanti dal minor utilizzo dei fondi stanziati per i bandi 2015 - 2018 della Misura 13 e del bando 2015 della Misura 4.1.1 del PSR 2014–2020, così come accertate con DD-A16 116 del 27/03/2020 e con DD-A17 190 del 16/04/2020, pari complessivamente a euro 8.297.912,40 euro ripartiti, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 3.578.059,83, quota statale per euro 3.303.896,80 e quota regionale per euro 1.415.955,77;
- di dare atto che il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) pari ad euro 1.415.955,77 trova copertura nei seguenti impegni del Capitolo 262963:
 - *euro 28.798,64: UPB A17042 - Imp. n. 282/2015 (Mis. 13 - bando 2015);*
 - *euro 1.023.840,00: Missione 16 Prog. 1 - Imp. n. 282/2015, Imp. n. 4144/2015, Imp. n. 10/2018 (Mis. 4.1.1 - bando 2015).*
 - *euro 163.983,85: Missione 16 Prog. 1 - Imp. n. 10/2018 (Mis. 13 - bando 2016);*
 - *euro 120.791,62: Missione 16 Prog. 1 - Imp. n. 247/2017 (Mis. 13 - bando 2017);*
 - *euro 78.541,66: Missione 16 Prog. 1 - Imp. n. 7/2019 (Mis. 13 - bando 2018);*

di dare atto che la quota regionale pari ad euro 1.415.955,77 è già stata versata ad Arpea in applicazione delle disposizioni relative ai bandi 2015-2018 della Misura 13 e del bando 2015 della Misura 4.1.1.;

- di disporre che, qualora l'ammontare dei premi complessivamente richiesti dovesse risultare superiore alle risorse stanziato per la campagna 2020, la Giunta regionale, ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea, potrà operare un'integrazione della dotazione finanziaria del bando, stornando risorse da altre Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, nonché utilizzando le economie del bando 2019 della Misura 13, attualmente non quantificabili a causa delle istruttorie ancora in corso;
- di disporre che, qualora tali integrazioni fossero comunque insufficienti a soddisfare le richieste pervenute, la Giunta regionale potrà apportare con apposito provvedimento una riduzione

percentuale proporzionale dei premi, in base all'eccedenza delle domande rispetto all'importo complessivamente stanziato;

- di dare atto che ai sensi della D.G.R. n. 20-6838 dell'11 maggio 2018 e della D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 il Settore A1713C (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica) è competente al ricevimento e all'ammissione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13 – Operazione 13.1.1;
- di dare atto che nell'ambito del PSR 2014 – 2020 il Settore A1615A Sviluppo della Montagna è competente ai sensi della D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 per il procedimento “Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno della Misura 13 – operazione 13.1”, il cui termine finale viene stabilito in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)